

Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICoI)

Modifica del 13 febbraio 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 novembre 2006¹ sugli investimenti collettivi è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 3 frase introduttiva

³ I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere sommati al capitale soltanto se da una dichiarazione scritta irrevocabile depositata presso un ufficio di revisione risulta che:

Art. 42 lett. b numero 3

L'amministrazione principale della direzione del fondo è situata in Svizzera se sono adempiute in Svizzera le seguenti condizioni:

- b. almeno le seguenti attribuzioni per ogni fondo di investimento da essa amministrato sono svolte in Svizzera:
 - 3. valutazione degli investimenti,

Art. 63 cpv. 3 lett. b

³ L'assemblea generale della SICAV o dei comparti ha la competenza di modificare il regolamento di investimento, sempre che tale modifica:

- b. tocchi i diritti degli azionisti; o

Art. 86 cpv. 2 frase introduttiva

² Si considerano beni fondiari ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera a della legge, iscritti a registro fondiario su indicazione della direzione del fondo, a nome di quest'ultima con menzione dell'appartenenza al fondo immobiliare oppure a nome della SICAV:

¹ RS 951.311

Art. 100 cpv. 1 lett. b e 2 lett. b

¹ Gli altri fondi per investimenti tradizionali possono:

- b. costituire in pegno il 60 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo o trasferirlo a titolo di garanzia;

² Gli altri fondi destinati ad investimenti alternativi possono:

- b. costituire in pegno il 100 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo o trasferirlo a titolo di garanzia;

Art. 127 rubrica

Designazione dell'investimento collettivo di capitale estero

(art. 120 cpv. 2 lett. c e 122 LICol)

Art. 131 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 133 cpv. 3 primo periodo

³ Il rappresentante inoltra senza indugio il rapporto annuale e semestrale all'autorità di vigilanza, le comunica senza indugio le modifiche dei documenti determinanti e li pubblica negli organi di pubblicazione. ...

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2008.

13 febbraio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova